# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

# 6ª COMMISSIONE

**(Finanze e tesoro)**

# 96° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MARZO 1976

**Presidenza del Vice Presidente SEGNANA**

## INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

*IN SEDE DELIBERANTE*

**Seguito della discussione congiunta:**

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » **(2321)** *(D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);*

« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » **(2345)** *(D'iniziativa dei senatori Marangoni ed altri);*

**approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2321, con assorbimento del disegno di legge n. 2345:**

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 1471, 1474, 1477
BERGAMASCO . . . . . 1474
CAROLLO . . . . . *Pag.* 1473
MARANGONI . . . . . 1473
PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1472, 1474
PAZIENZA . . . . . 1473, 1476
RICCI . . . . . 1472

**Discussione e approvazione:**

« Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, recante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione » **(2404)**.

PRESIDENTE . . . . . 1468, 1470, 1471
CAROLLO . . . . . 1469
DE PONTI, *relatore alla Commissione* . 1468, 1469 1470 e *passim*
MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 1470, 1471
PAZIENZA . . . . . 1468, 1471
PINNA . . . . . 1469, 1470
POERIO . . . . . 1471

**Discussione e approvazione:**

« Correzione della disposizione dell'articolo 22, lettera *b)*, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in ma-

teria di imposte sui redditi e sulle successioni » (**2420**):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1466, 1467
BERGAMASCO . . . . . 1467
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . . . 1466
DE PONTI . . . . . 1467
MARANGONI . . . . . 1467
PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1467
PAZIENZA . . . . . 1467

*La seduta ha inizio alle ore 10,25.*

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

## IN SEDE DELIBERANTE

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Correzione della disposizione dell'articolo 22, lettera b), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (2420)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Correzione della disposizione dell'articolo 22, lettera *b*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni ».

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, se andiamo un po' indietro nel tempo, ricorderemo la discussione appassionata che facemmo in Commissione e poi in Aula sul disegno di legge n. 2170, ora divenuto legge n. 576, e ricorderemo anche la complessità di tale disegno di legge, riguardante diversi settori di intervento. Potremo così giustificare l'errore materiale intervenuto nella stesura dell'articolo 22 del disegno di legge medesimo. E mi spiego.

I colleghi certamente hanno presente che il provvedimento ricordato concerne anche la rivalutazione del capitale delle società in considerazione della svalutazione che si è verificata soprattutto dal 1971 in poi. L'articolo 22, infatti, prevede che le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione ed altre hanno la possibilità di rivalutare i beni scegliendo tra due soluzioni. La prima di esse è quella indicata nella lettera *a*) dello stesso articolo, dove è detto che la rivalutazione può essere eseguita « per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1, 2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi ». Alla lettera *b*), in alternativa a tale soluzione, è prevista la seguente: « per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione ». La frase: « al capitale medesimo » è chiaramente sbagliata. Occorre infatti dire: « del capitale medesimo ».

Quando, purtroppo, ci accorgemmo dell'errore commesso, il disegno di legge n. 2170 aveva già avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento e non si poteva certo modificare. Da ciò il presente disegno di legge di iniziativa governativa, volto a sostituire alla parola « al » la parola « del ».

La relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal ministro delle finanze Visentini, che ha purtroppo lasciato il suo incarico, spiega quali possano essere le conseguenze dell'errore commesso. Potrebbe accadere che le società che dopo il 1971 hanno proceduto ad una riduzione del capitale vengano, per così dire, premiate, contrariamente, è chiaro, a quanto dovrebbe avvenire. Dice infatti la relazione: « Assunto, invero, come limite il 50 per cento del capitale del 1971 ed avvertita la necessità che tale limite sia riferito al capitale effettivo, tenendosi conto delle riduzioni successivamente intervenute, rigore logico vuole che nell'ipotesi in

cui il capitale risulti inferiore a quello del 1971, si mantenga inalterato il rapporto, facendosi riferimento al 50 per cento del capitale nell'ammontare risultante a seguito delle riduzioni operate ».

Noi dobbiamo, perciò, apportare la correzione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Si tratta — ripeto — di un errore materiale che tutti abbiamo commesso, ampiamente giustificato dalla complessità della materia trattata dal disegno di legge, divenuto poi legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Concludo la mia breve esposizione raccomandando alla Commissione l'approvazione della modifica proposta dal Governo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Desidero soltanto dire che il Gruppo comunista è d'accordo nell'approvare la correzione dell'errore materiale illustrato dal relatore, il quale, anche se sembra un errore ingenuo, porterebbe ad un risultato contrario a quelli che erano i postulati del legislatore.

Esprimiamo pertanto parere favorevole al disegno di legge in discussione.

D E P O N T I . Anch'io, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimo parere favorevole al disegno di legge, anzi mi compiaccio con il Governo per aver provveduto con tempestività alla correzione dell'errore commesso. Ricordo che di tale errore ci rendemmo conto tutti, ma non vi era altra strada per correggerlo che quella della presentazione di un altro provvedimento. Siamo quindi — ripeto — pienamente d'accordo.

P A Z I E N Z A . Anche il Gruppo del MSI-Destra nazionale è d'accordo.

B E R G A M A S C O . Anche il Gruppo liberale è favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, il Governo è lieto che il disegno di legge — presentato per rimediare ad un evidente errore materiale di trascrizione del testo dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, — abbia incontrato l'accoglimento della Commissione finanze e tesoro.

Ringrazio in particolare il senatore Cipellini, che ricordo essere stato apprezzatissimo relatore sul provvedimento originario, di cui il disegno di legge in esame rappresenta soltanto una minuta correzione. Il fatto che lo stesso relatore del provvedimento originario, essendo ora relatore di questo minore disegno di legge, abbia chiarito quale fosse l'intendimento del Parlamento nell'approvare il disegno di legge n. 2170 (divenuto legge 2 dicembre 1975, n. 576) rappresenta per il Governo un ulteriore motivo di sicurezza nel ritenere di avere esattamente interpretato la volontà del legislatore quale si manifestò nell'*iter* parlamentare. Ringrazio infine tutti gli intervenuti nel dibattito per essersi associati al parere favorevole espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nel secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: « o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione » sono sostituite con le parole: « o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, recante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione » (2404)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, recante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione ».

Invito il senatore De Ponti a riferire sul provvedimento.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame propone l'abrogazione del decreto legislativo luogotenziale 21 settembre 1944, n. 265, recante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione. Come è noto, anche nel sistema bancario italiano, come in quasi tutti i paesi, esiste un istituto, la banca centrale, che, oltre a fungere da istituto di emissione e da organo di vigilanza, svolge anche l'importantissima funzione di autorità monetaria. Nel quadro di queste molteplici attività la Banca d'Italia raccoglie i depositi obbligatori che i vari istituti di credito sono tenuti a versare per garanzia nei confronti dei depositanti, quale vincolo delle loro disponibilità, e al fine di poter regolare la liquidità bancaria disponibile presso le banche. Su questi depositi viene riconosciuto un interesse non soltanto perchè così deve essere in un sistema di libero mercato, ma anche perchè, altrimenti, mancherebbe uno degli indici per poter valutare la redditività e la capacità di gestione dei vari istituti bancari. Si potrebbe discutere, e se ne è discusso a lungo, se non si potessero concepire i depositi in parola come depositi senza interessi, come se si trattasse di una forma di imposizione.

Comunque, nel passato, poichè la Banca d'Italia ha un proprio bilancio e poichè il congelamento di tali liquidità è interesse del sistema generale, è parso che l'onere degli interessi dovesse essere a carico dell'erario dello Stato. Esaminando però più da vicino la questione, ci si può rendere facilmente conto che la Banca d'Italia è istituzionalmente un organo che svolge unicamente compiti pubblici. Perciò bene ha fatto, a mio giudizio, ultimamente la Commissione interministeriale per il credito e il risparmio a decidere che l'onere degli interessi debba ricadere sul bilancio della Banca d'Italia, che ha la disponibilità necessaria per farvi fronte. Si è così giunti alla decisione — che, se poteva sembrare già ovvia nel passato, è certamente lodevole oggi — di porre a carico del bilancio della banca centrale l'onere degli interessi sui depositi vincolati dal sistema bancario presso di essa, anche se la banca centrale aveva l'obbligo di non mettere in circolazione i crediti che in proposito vantava nei confronti del Tesoro, anzi soprattutto per questo. Pertanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, che abroga il decreto legislativo luogotenenziale n. 265, che autorizzava il Ministro del tesoro a stipulare con la Banca d'Italia apposite convenzioni allo scopo di regolare l'onere degli interessi sui citati depositi vincolati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore De Ponti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P A Z I E N Z A . Nella relazione governativa che accompagna il provvedimento si legge che la nuova disciplina delle riserve bancarie obbligatorie stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio risponde al criterio fondamentale, attuato nella generalità dei paesi, di controllo dei flussi del credito e della moneta, ma rappresenta altresì un notevole beneficio per lo stesso Tesoro dello Stato che viene sollevato

dall'ingente onere costituito dagli interessi sui depositi da corrispondersi alle aziende di credito, che per l'avvenire farà carico alla Banca d'Italia. Vorrei in proposito un chiarimento dal relatore: sussiste veramente questo beneficio per il Tesoro o si tratta di una partita di giro?

D E P O N T I , *relatore alla Commissione.* Non c'è ombra di dubbio che si tratti di una partita di giro. Nel passato, nella salvaguardia dei risultati finali di bilancio della Banca d'Italia, l'istituto di emissione poneva a carico del Tesoro gli interessi; oggi con maggiore semplicità si afferma che, poichè la banca centrale ha tra i suoi compiti d'istituto anche quello di tenere presso di sè depositi vincolati degli istituti di credito con l'impegno, a sollievo della liquidità, di non disporne, l'onere degli interessi da corrispondere viene posto a suo carico.

P I N N A . Le osservazioni che volevo proporre collimano praticamente con quelle portate dal relatore e dal senatore Pazienza: il disegno di legge al nostro esame, obiettivamente, non stravolge certamente molte cose; è soltanto un trasferimento per il pagamento degli interessi per i depositi a riserva che, anzichè essere fatti dal Tesoro vengono accollati alla Banca d'Italia.

C'è però una cosa che non mi è chiara: sempre si è saputo che anche i depositi a riserva, per i quali le banche danno un tasso di interesse ai loro clienti, non andavano tutti definitivamente alla riserva bancaria, ma potevano anche essere utilizzati sul piano commerciale; ebbene, ora mi è sembrato di capire che questi fondi vengono trasferiti direttamente alla Banca d'Italia senza essere messi in circolazione proprio per evitare l'espandersi della liquidità della moneta e per avere dei controlli.

Ora vorrei appunto un chiarimento a tale proposito: se fino ad oggi i depositi a riserva potevano essere o meno utilizzati sul piano commerciale dalle banche e se, attraverso questa nuova norma, questi fondi sono congelati per una regolamentazione del mercato finanziario da parte della Banca d'Italia.

C A R O L L O . Io credo che il provvedimento non sia da giudicarsi quasi come uno sforzo di semplificazione dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia. Ho l'impressione che tale provvedimento va giudicato anche per certi effetti marginali, ma pur sempre reali, che si notano: è un provvedimento che finisce per regolare in termini migliorativi quella quota marginale, ma pur sempre esistente, di disponibilità di flussi finanziari, che sono regolati tra Banca d'Italia e Tesoro.

Vorrei spiegarmi meglio: le riserve obbligatorie delle banche, che prima erano intorno al 22-23 per cento dei depositi presso gli Istituti di credito, sono ormai intorno al quindici per cento, per via dei vari provvedimenti che sono stati adottati sul piano monetario. Questo stesso quindici per cento non è detto che debba essere costituito soltanto da masse monetarie depositate, ma anche da titoli, non solo pubblici. C'è anche una quota relativa alle liquidità monetarie depositate presso gli Istituti. Questo volume di riserve obbligatorie viene generalmente utilizzato per le anticipazioni al Tesoro e su quelle anticipazioni — fatte nei vari modi previsti — il Tesoro paga gli interessi. Ma nel frattempo ha già pagato gli interessi (uno per cento o, prima, qualche cosa di più) sulla stessa riserva obbligatoria asettica, quale è quella che viene trasferita dagli Istituti di credito alla Banca d'Italia. In sintesi gli interessi si pagherebbero due volte: la prima volta in quanto esiste la riserva obbligatoria, e nella misura in cui esiste; la seconda volta perchè questa riserva viene utilizzata normalmente per le esigenze del Tesoro. Si pagano due volte, insomma, gli interessi, e quei 233 miliardi di lire che rappresentano l'indebitamento del Tesoro nei confronti della Banca d'Italia per via degli interessi calcolati sull'intero volume, che cosa sono se non una disponibilità formale di base monetaria, artificiosamente creata? Io penso, quindi, che il provvedimento non viene soltanto a regolare, a semplificare, i rapporti tra Banca d'Italia e Tesoro, ma viene anche ad inserirsi in quella dinamica che porta alla costituzione o all'aggiunta di base monetaria nel rapporto esistente fra Tesoro e Banca d'Italia.

Mi sembra quindi pertinente, il provvedimento, perchè viene a privare, sia pure dello 0,01 per cento, il nostro sistema di un artificio di carattere monetario più che altro di ordine finanziario, che certamente non ha portato e non porterebbe beneficio nell'assetto più normale e più serio della situazione.

P I N N A . A me non pare che si paghino due volte gli interessi.

C A R O L L O . Non si pagano formalmente, si pagano di fatto.

P I N N A . Quando le banche chiedono un volume di denaro, la Banca d'Italia applica il tasso di sconto, mentre le banche applicano il tasso di interesse, per cui quando i denari rientrano alla Banca d'Italia, poichè la stessa banca applica il tasso di sconto, è logico che la stessa Banca d'Italia debba dare qualcosa; in caso contrario terminerebbe anche la ragion d'essere dei depositi a riserva. Ecco perchè non credo all'interpretazione del collega Carollo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione.* Ringrazio il signor Presidente e ringrazio gli onorevoli colleghi che sono intervenuti; spero di riuscire a chiarire quella parte di pensiero che confusamente ho esposto prima. Il senatore Pinna si è preoccupato di chiedere se con questo provvedimento intervengono o no delle variazioni sulla disponibilità dei depositi. Ebbene, come era prima così resta adesso; le banche che hanno l'obbligo di depositare presso la Banca d'Italia una parte della loro disponibilità, devono depositarla per un problema di direzione di politica monetaria stabilita dall'ente bancario, in riferimento a quanto avviene negli altri sistemi occidentali e non solo occidentali. Su quei depositi vincolati che provengono dalla raccolta generale — e questa raccolta generale costa, molto o poco comunque costa — è giusto che ci sia una contropartita; tale contropartita è data da un interesse che la Banca d'Italia riconosce su questi depositi. A carico di chi è dato questo interesse? Nel passato alla Banca d'Italia veniva riconosciuto che questa era una funzione tipicamente monetaria e che ci doveva essere un riconoscimento da parte del Tesoro. Non si può dire che fosse una pura finzione: era un modo di procedere. Oggi si è deciso di riciclare all'interno del sistema, anzi del bilancio della Banca d'Italia, questo onere. I 233 miliardi che sono stati trasformati in cartelle a dieci anni furono il consolidamento, nel 1967 o 1968, del debito pregresso; bisogna pure chiarire, ad un certo punto, questo rapporto Tesoro-Banca d'Italia che funzionava in quel modo così anomalo; perciò il Tesoro ha riconosciuto alla Banca d'Italia di doverle una determinata cifra riconoscendole l'uno per cento di interesse. Non è un interesse, perciò, che si assomma agli interessi passati, ma è un interesse del debito del Tesoro verso la Banca d'Italia; nè possiamo dire, al livello dell'uno per cento, che la Banca d'Italia sia stata molto esosa.

Con questo intervento, che io, mi consentano gli onorevoli colleghi, continuo a considerare di semplificazione e nulla più, d'ora in poi i rapporti tra Banca d'Italia e sistema bancario verranno regolati in maniera più semplice e razionale. Questo disegno di legge, perciò, è semplicemente lo svolgimento pratico di una di quelle decisioni prese in altra sede, che suggerisce di semplificare il rapporto Tesoro-Banca d'Italia definendo una volta per tutte che gli oneri di operazioni, all'interno del sistema bancario, che fanno capo alla Banca d'Italia, restano assorbiti nell'interno del bilancio della Banca d'Italia.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero innanzitutto sottolineare la validità delle cose dette dal relatore, le cui conclusioni riassumono il valore del provvedimento, che è la conseguenza della delibera, sopra ricordata, del Comitato interministeriale del credito. La corresponsione degli interessi che prima era a carico del Tesoro viene ora attribuita alla Banca d'Italia.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Oserei dire la copertura di quegli interessi..

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si, la copertura di quegli interessi che prima era a carico del Tesoro e che adesso è a carico della Banca d'Italia.

Il deposito viene effettuato presso la Banca d'Italia. La Banca d'Italia su queste somme deve corrispondere gli interessi; il Tesoro paga alla Banca d'Italia un tanto per cento per anno. Con la disposizione del Comitato interministeriale del credito, l'onere viene restituito integralmente alla Banca d'Italia; quindi viene meno la convenzione stabilita dalla precedente normativa.

In conclusione, io condivido in pieno le argomentazioni del senatore De Ponti.

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico di cui do lettura.

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, recante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione, è abrogato.

P O E R I O . Il Gruppo comunista si astiene dalla votazione sul disegno di legge.

P A Z I E N Z A . Anche il Gruppo del MSI-Destra nazionale si astiene.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

**« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2321), di iniziativa dei senatori Zugno ed altri;**

**« Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2345), di iniziativa dei senatori Marangoni ed altri;**

**approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2321, con assorbimento del disegno di legge n. 2345**

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria », di iniziativa dei senatori Zugno, Berlanda, Carollo, Assirelli, De Ponti e Farabegoli, nonchè del disegno di legge: « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria », di iniziativa dei senatori Marangoni, Borsari, Mancini, Borraccino, Pinna, Poerio, De Falco e Fabbrini, discussione svoltasi congiuntamente, data l'identità di materia dei due disegni di legge.

Ricorderò molto brevemente che nella seduta del 26 febbraio scorso vi è stata conferma, da parte del sottosegretario Cerami, del mantenimento della posizione già espressa dal Governo nella seduta del 18 dicembre 1975: come la Commissione ricorderà, il Governo riteneva di poter essere d'accordo sulla parte del disegno di legge riguardante il passato e cioè sulla sanatoria delle situazioni per le quale vi era stata un'applicazione dell'aliquota del 12 per cento, mentre non era d'accordo di mantenere tale indirizzo per quanto riguarda il futuro. Per il futuro, cioè,

i prodotti di profumeria in questione, i rossetti e gli smalti, dovrebbero essere, secondo il parere del Governo, assoggettati all'aliquota del 30 per cento L'esame dei disegni di legge era stato sospeso in attesa di un ulteriore approfondimento da parte del Governo, per vedere se vi fosse la possibilità di modificare tale presa di posizione.

Vorrei pertanto, prima di passare alla prosecuzione della trattazione del provvedimento, dare la parola al sottosegretario Pandolfi per sentire quale è l'orientamento del Governo.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo conferma l'atteggiamento già espresso nel corso delle precedenti sedute dedicate all'esame dei disegni di legge in discussione, cioè insiste per l'approvazione dell'emendamento già presentato alla Presidenza, che ha lo scopo di sanare le situazioni irregolari che si sono verificate per le incertezze interpretative dovute anche all'orientamento dell'Amministrazione (si sono ricordati telegrammi e circolari ministeriali), ma che, d'altra parte, conferma il livello dell'aliquota nella misura del 30 per cento anche per i prodotti sulla cui appartenenza alla categoria dei cosmetici erano state sollevate perplessità.

Il Governo, in secondo luogo, raccomanda vivamente alla Commissione di procedere ad una rapida approvazione del provvedimento come emendato dal Governo, in quanto ogni ulteriore ritardo si ripercuote in termini piuttosto negativi sulla regolarità delle operazioni che si svolgono nel settore.

Consta infatti al Governo che in previsione di una sanatoria, già del resto annunciata e alla quale il Governo manifesta il proprio favore, gli operatori economici si sono comportati in modo da applicare l'aliquota del 12 per cento e non quella del 30 per cento. Quindi, in certo senso, cresce il numero delle situazioni da sanare e il prorogarsi di una situazione di incertezza indubbiamente nuocerebbe all'auspicata sistemazione definitiva di una materia che ha dato origine a spiacevoli controversie.

Con questa raccomandazione e confermando l'opinione già precedentemente espressa, il Governo confida nell'accoglimento del proprio punto di vista.

R I C C I . Si ricorderà che nelle sedute precedenti, da parte mia e di altri colleghi vi fu un'appassionata difesa della norma proposta dai due disegni di legge. Manifestammo le preoccupazioni emerse nelle categorie produttive, soprattutto in quelle artigiane, sulla situazione che si era venuta a determinare e invitammo il Governo a riesaminare la propria posizione. Fu per questo motivo che il seguito della discussione fu rinviato.

Dobbiamo anche riconoscere che le aziende interessate, anzichè mantenere un atteggiamento cauto e coerente alla discussione in corso presso la nostra Commissione, ed eventualmente tenere come punto di riferimento la data del 31 dicembre, quella, cioè, preannunciata dal Governo, hanno assunto un atteggiamento difforme, continuando ad applicare tariffe differenziate, anche dopo il 31 dicembre, provocando così ulteriore incertezza e, tra l'altro, anche interpretando erroneamente notizie — che forse erano state chieste a noi componenti della Commissione — in ordine all'atteggiamento che l'Amministrazione finanziaria avrebbe tenuto (in base all'affidamento dato dal Governo di una direttiva che sarebbe stata impartita alle Intendenze di finanza di non proseguire nell'azione di recupero della differenza di aliquota in pendenza dell'esame del provvedimento). Così, ritenendo che non si sarebbe comunque proceduto nei loro confronti, alcune aziende hanno continuato ad applicare l'aliquota del 12 per cento anche dopo il 31 dicembre.

Il Governo ha ora ribadito di non poter modificare il proprio atteggiamento per le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario, il quale ha dichiarato che lo sforzo massimo che si può fare, per motivi obiettivamente validi, è quello di sanare il periodo incerto, dando invece certezza alla contribuzione e alla riscossione a far tempo da una data precisa. Tra l'*optimum* che chiedevamo e il peggio dell'attuale situazione, riteniamo sia

necessario, come avviene per tutte le cose, scegliere la via mediana. Per questi motivi, per chiudere la questione e per dare certezza al settore, il Gruppo della Democrazia cristiana, anche se non con entusiasmo, voterà a favore dell'emendamento proposto dal Governo.

M A R A N G O N I . È la terza volta che la nostra Commissione prende in esame i due provvedimenti e non vorrei proprio rifarne la storia per ripetere quanto è stato detto a sostegno dei due disegni di legge. Certo la proposta del Governo non ci soddisfa, perchè stravolge il significato della norma in discussione e non risponde, neppure in minima parte, alle aspettative della categoria, complicando, anzi, ancor più le cose e creando maggior confusione.

Esprimendo la sua disapprovazione per il modo come è stata affrontata la questione e per la posizione del Governo, che non ha voluto accogliere quella che noi riteniamo una legittima esigenza della categoria, il Gruppo comunista, nel dichiarare la propria astensione, precisa che tale atteggiamento trova giustificazione nella necessità di non arrecare, col prolungarsi dell'attuale regime, ulteriore nocumento alla categoria interessata.

P A Z I E N Z A . Se avessimo votato nella seduta scorsa, si sarebbe registrata la confluenza di tutti i gruppi politici sulle due proposte di legge, l'una a firma del Gruppo comunista, l'altra del Gruppo della Democrazia cristiana. Va rilevato che l'atteggiamento del Governo è stato di una pervicacia che non corrisponde, a mio giudizio, alla reale fondatezza e importanza del problema, non solo, ma il Governo è stato tanto più pervicace quanto più ha dato motivo alle incertezze interpretative All'origine di questa tormentata questione ci sono infatti un telegramma del Ministro delle finanze e una circolare del'a direzione generale delle dogane e delle imposte dirette. Queste incertezze hanno causato danni gravissimi ai commercianti del settore, i quali, senza possibilità ormai di rivalsa, si sono visti applicare un'aliquota del 30 per cento, anzichè del 12.

Il Governo ha ora presentato una proposta che la bontà dei colleghi che mi hanno preceduto definisce mediana, ma nella quale io non vedo affatto un sforzo di buona volontà

Avrei potuto anche astenermi, come hanno fatto altri, se avessi ottenuto almeno qualche affidamento di una revisione generale di questo problema. Allora io rivolgo, prima di concludere, una domanda precisa al Governo: se dovessimo ritenere di trovarci di fronte ad una proposta di mediazione, noi vorremmo comprendere fino in fondo quali siano le intenzioni del Governo per quanto riguarda tale problema, ammesso che il Governo abbia veramente un suo pensiero sull'argomento; è possibile che in sede di decretazione correttiva ci si attenda un attenuamento dell'aliquota, o no? Se non c'è neanche quest'affidamento di una soluzione concreta del problema con animo veramente diretto a risolverlo nell'ambito di quanto le forze politiche hanno già detto e che deve essere assolutamente ribadito, allora ne trarremo le conseguenze.

C A R O L L O . Io credo che in materia bisogna distinguere un fatto di importanza realmente incidentale ed un fatto collegato ad un principio. Il primo è il compontamento, che è stato definito da molte parti equivoco e confuso, del Governo, che dà delle disposizioni che si sono prestate a tante e tali interpretazioni che i commercianti al dettaglio hanno calcolato sui prodotti in questione una aliquota del dodici per cento, mentre avrebbero dovuto calcolare il trenta per cento.

Cosa c'è di certo nell'incidente che è occorso tra il contribuente e lo Stato, che avrebbe dovuto dare certezza? Non è improbabile che si sia operato in buona fede sul dodici per cento, invece che sul trenta.

Ma, detto questo, ci si chiede — ed in particolare io mi chiedo — se questi prodotti vanno considerati come prodotti di largo consumo essenziali per la vita dei consumatori; ci si chiede, cioè, se è giusto considerare questi prodotti in maniera tale da stimolarne, agevolarne quanto meno, la diffusione; o, piuttosto, se questi prodotti, di generale,

ma non di obbligatorio consumo, debbano essere meglio considerati per quello che sono: prodotti non essenziali, che possono impegnare l'interesse di molti consumatori, ma prodotti, comunque, quasi di lusso

Ora, se questa considerazione è valida, perchè non trarne le conseguenze anche dal punto di vista fiscale? Noi diciamo che la carne bovina è di generale consumo, ma diciamo anche che non è consigliabile per la popolazione fino al punto da stimolarne il consumo massivo E per questo abbiamo adottato delle maggiorazioni, specie da un anno a questa parte.

Per la stessa ragione io chiedo se non convenga lasciare questi prodotti ai livelli non dico definitivamente scoraggianti, ma certo non stimolanti un consumo più abbondante. Quindi ritengo che sia più saggio e più coerente il provvedimento del Governo, inserito in un contesto generale di sventagliamento di consumi e di agevolazioni o di restrizioni di consumi di prodotti che, per la verità, non sono assolutamente necessari, anche se generalizzati.

B E R G A M A S C O . Sono d'accordo con quanto ha detto ora il senatore Carollo; concordo anche con l'esigenza cui ha accennato il senatore Pazienza, di porre in relazione l'opportunità o meno di una sanatoria con le intenzioni del Governo in merito ad una revisione delle aliquote di imposta in sede di decretazione correttiva.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Dichiarando chiusa la discussione generale, replico brevemente. Indubbiamente le osservazioni fatte, soprattutto quelle sul tipo di prodotti che stiamo considerando, mi trovano concorde nel ritenere che, senza dubbio, tali prodotti non sono di consumo quotidiano, ma comunque di consumo generalizzato. Indubbiamente il problema di assoggettare taluni prodotti ad un'aliquota diversa credo che interessi non soltanto la gamma dei prodotti di profumeria, ma anche altri, contenuti nella speciale tabella che prevede l'aliquota del trenta per cento.

Io francamente non credo che sia producente, neppure ai fini del gettito, mantenere tali prodotti al trenta per cento perchè, se è giusta l'affermazione, fatta ancora ai tempi dell'imposta generale sull'entrata, che ad aliquote alte corrisponde alta evasione, credo che ciò debba essere tenuto presente anche per quanto riguarda l'IVA. Ecco perchè forse sarebbe bene rivedere un po' le aliquote dell'IVA, almeno per ciò che riguarda tali prodotti A me risulta che proprio in seguito all'allineamento di questi prodotti al trenta per cento, sono nate delle piccole aziende di tipo artigianale e familiare che hanno in vaso il mercato con dei prodotti che non sono assoggettati, per il momento, a nessuna aliquota per cui hanno una concorrenza estremamente facilitata nei confronti di prodotti che pagano, al contrario, aliquote alte.

Quindi direi che, prendendo atto di quanto oggi il Governo ha espresso su questo provvedimento, sarebbe utile che, per quello che riguarda provvedimenti che possano essere adottati in seguito in materia di imposta sul valore aggiunto, si facesse un pensiero all'opportunità di far discendere tutta questa gamma di prodotti dal trenta per cento ad aliquote meno alte.

Detto questo, come relatore sono senz'altro d'accordo con quanto è stato proposto dal rappresentante del Governo: saniamo la situazione riguardante il passato mentre, per il resto, bisogna cercare di mettere un freno a quanto si sta verificando in questi ultimi tempi. Infatti sapendo che sta per essere emanato un provvedimento di sanatoria, da parte di aziende non molto scrupolose si sta ancora fatturando il prodotto al 12 per cento, producendo ulteriori turbamenti nell'ambito del mercato.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze* Signor Presidente, il Governo è molto grato alla Commissione per un atteggiamento che globalmente, definirei di comprensione (certamente non di entusiasmo, per usare le parole del senatore Ricci) nei confronti della posizione dal Governo stesso assunta in questa particolare circostanza.

In sede di replica devo rispondere ad un quesito posto dal senatore Pazienza in merito

al quale hanno avuto poi parole di commento ed illustrazione i senatori Carollo e Bergamasco e, da ultimo, il relatore, senatore Segnana.

Il senatore Pazienza, in sostanza, ha chiesto: a parte la questione della sanatoria delle situazioni irregolari pregresse, qual è l'orientamento del Governo circa la misura dell'aliquota cui devono e possono essere assoggettati i prodotti in questione? Il senatore Pazienza ha anche chiesto se il Governo intende avvalersi della cosiddetta decretazione correttiva integrativa al fine di raggiungere l'eventuale intendimento ed obiettivo di ridurre l'aliquota attualmente prevista per i prodotti in argomento.

In materia, vorrei dire tre cose cominciando dalla più semplice. Il Governo non è in condizione, senatore Pazienza, di usare della facoltà di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, cioè della facoltà di apportare, sempre in sede delegata, disposizioni integrative e correttive rispetto ai decreti delegati già emanati, in quanto la misura delle aliquote è stata sempre fissata con normazione diretta con provvedimento legislativo diretto, e pertanto non ricade nell'ambito della delega.

La seconda questione che desidero toccare, e che è la più rilevante, riguarda l'orientamento del Governo in materia di aliquote IVA. Io posso e devo dichiarare alla Commissione che non è nell'orientamento del Governo la tendenza ad un aggravio, in termini di aliquote, per quanto concerne categorie di prodotti quali sono quelli che qui stiamo considerando.

Nel 1974, in occasione dell'emanazione delle misure fiscali straordinarie, si seguì l'indirizzo di fissare aliquote molto elevate, in questo caso del 30 per cento, volendo probabilmente perseguire anche un intento di carattere dimostrativo; per dimostrare cioè — in presenza di una situazione congiunturale particolarmente grave — che si voleva frenare la liquidità nonchè eccessi di propensione al consumo mediante misure che non si traducevano concretamente in un vantaggio complessivo per il gettito fiscale, ma che avevano piuttosto un carattere deterrente nei confronti dei consumi.

Ebbene, devo dire che nell'orientamento attuale del Governo non vi è la tendenza a ricorrere a misure aventi prevalente carattere dimostrativo; semmai, le misure cui si pensa sono misure più selettive. Si pensa, ad esempio, nel rispetto delle norme comunitarie, di selezionare prodotti a più alto contenuto di importazione in quanto ciò può servire ad alleggerire il peso della bilancia dei pagamenti. Certamente, comunque, si vuole arrivare a contenere anche il consumo di beni palesemente di lusso ma c'è da dire, nel caso che ci interessa, che i cosmetici, pur avendo un carattere prevalentemente voluttuario, rientrano tra i prodotti di largo e generalizzato consumo.

Questo è dunque l'orientamento di carattere generale che il Governo intende seguire ma, nella materia, il Governo stesso non può prendere oggi nessun impegno formale per quanto riguarda i cosmetici. Ripeto, mi limito ad esporre una linea di tendenza generale che, come gli onorevoli senatori avranno potuto valutare, non è perfettamente coincidente rispetto a quella che si ritenne di seguire nel 1974.

Terza questione che desidero toccare: il Governo prende impegno che in occasioni analoghe alla presente, quando cioè si devono fissare delle aliquote per determinate categorie di prodotti si farà sempre e comunque riferimento a voci della tariffa doganale, così come giustamente si è fatto in occasione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che regolamenta la materia dell'IVA e come, forse per ragioni di fretta, non si fece in occasione del provvedimento del 1974.

Gran parte delle attuali difficoltà, infatti, hanno avuto origine proprio da ciò: se anche per i cosmetici si fosse indicata la rispettiva voce della tariffa doganale (che peraltro ha un riconoscimento di carattere internazionale) non si sarebbe verificato alcun equivoco interpretativo.

Con queste tre puntualizzazioni, e rinnovando il proprio ringraziamento alla Commissione il Governo confida che si possa rapidamente giungere all'approvazione del disegno di legge come risulta emendato dalla proposta governativa.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 2321 — di contenuto identico all'articolo unico del disegno di legge n. 2345 — di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al numero 14) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, si intendono compresi gli smalti ed i rossetti.

Ricordo alla Commissione che il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al numero 14) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del dodici per cento non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Faccio altresì presente alla Commissione che il Governo propone un altro emendamento al testo del disegno di legge — aggiuntivo di un articolo 3 — del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

P A Z I E N Z A . La risposta del rappresentante del Governo, onorevole Presidente, è stata onesta ma forse è il caso di fare qualche ulteriore precisazione.

È vero che le aliquote sono sempre state fissate e modificate per legge, ma un'interpretazione attenta dell'articolo 17 e delle norme della legge delega consentirebbe forse, specie alla maturazione dei termini previsti dalla legge stessa, il ricorso ad una decretazione correttiva.

Per quanto riguarda il terzo punto delle dichiarazioni del Governo concordo e ringrazio per quanto riguarda l'impegno, per il futuro, di fare sempre riferimento alle norme che regolano le voci delle tariffe doganali.

Ma la risposta che io attendevo dal rappresentante del Governo era soprattutto di merito ed è stata trattata dall'onorevole Pandolfi al secondo punto delle sue dichiarazioni di replica.

In quanto ci è stato detto sono senz'altro ravvisabili spunti interessanti: vi è la considerazione del fatto che i rossetti e gli smalti non sono ritenuti prodotti di lusso o, quanto meno, che si tratta di prodotti di largo consumo popolare i quali, come tali, meritano un particolare trattamento.

Considero interessante e positiva anche la dichiarazione in base alla quale non si procederà all'aggravio fiscale a carico di singole merci; se a questo si arriverà sarà in una visione generale che, soprattutto, tenga conto di misure selettive (in merito alle quali posso concordare) relative alla protezione dalle importazioni ed agli incentivi per le esportazioni.

Alle risposte da me definite « oneste » del Governo tuttavia, deve corrispondere uguale onestà da parte del MSI-Destra nazionale il quale, nel merito, non ritiene soddisfacenti le risposte date, in quanto chi ha dato origine a questo stato di confusione è stato lo stesso Governo.

Chi è stato infatti a definire il rossetto come prodotto avente per scopo la protezione

delle labbra? Il Governo. Chi ha definito lo smalto come prodotto adatto alla protezione delle unghie? Sempre il Governo. Pertanto — e questo deridero che risulti a verbale — se vi è stata e vi è incoerenza in questo settore, si è sempre trattato di incoerenza del Governo.

A tale profonda incoerenza io, a nome del mio Gruppo, preferisco rispondere con la coerenza dichiarando il mio voto negativo nei confronti del presente disegno di legge il quale rappresenta un tentativo in *extremis* di salvare, come suona il detto popolare, « capra e cavoli » ma che, a mio avviso, non salva nè l'una nè gli altri dimostrando una volta di più e mettendo in luce linee di tendenza governativa che noi non possiamo condividere.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge numero 2321 nel suo complesso, quale risulta nel testo modificato dagli emendamenti governativi approvati in precedenza, intendendosi in esso assorbito il disegno di legge numero 2345, d'iniziativa dei senatori Marangoni ed altri.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 11,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*
DOTT GIULIO GRAZIANI